

**IN BREVE n. 15 - 2023**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **S.S.N. (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) IN AGONIA** (mpe)

Leggendo qua e là, ma soprattutto vivendolo come paziente e come medico ...

Ecco: su ItaliaOggi a pag.5 di giovedì 6 aprile 2023:

- vicini al disastro e la politica è assente;
- medici in fuga, attese scandalose ...;
- Cartabellotta: il servizio è in codice rosso per la coesistenza di varie patologie: sottofinanziamento e carenze di personale, diseguaglianze...;
- l'Italia è al 16esimo posto in Europa per spesa sanitaria, ovvero 15 Paesi investono di più, la Germania arriva a 300 euro pro-capite più dell'Italia;
- rispetto alla media dei paesi europei l'Italia spende 12 miliardi in meno;
- una parte del finanziamento pubblico si riversa sulla sanità privata (strutture private accreditate in 10 anni raddoppiate!!!);
- dal Veneto i sindacati: noi inascoltati, servono interventi urgenti per salvaguardare la sanità pubblica a rischio di collasso...;
- necessario che il problema venga affrontato per evitare un naufragio...;
- basta parole, si passi ai fatti costruttivi e validi con un servizio valido e attuato ...

Peccato avevamo una tutela sanitaria col fiore all'occhiello, invidiata da tutti, stiamo distruggendo un gioiello all'insegna del dio soldo !!! ... dimenticando che la salute non ha e non può avere un prezzo, anche se però ha un costo dovuto e pagato dai cittadini onesti con fior di versati fiscali nel contesto della mutualità solidaristica come doverosamente previsto dalla nostra Costituzione.

Speriamo di non arrivare all'estremo ove chi paga è curato mentre il poveraccio spera solo di non ammalare ...

Ma purtroppo ho anche letto:

*“Viene colpito in ogni paese il DIRITTO ALLA SALUTE E LA SANITA’. Ne fanno le maggiori spese i servizi Sanitari Nazionali pubblici ancora una volta considerati dai vari governi e dalle istituzioni europee come semplici “costi” se non trasformati in mercato”.*

*“Il servizio sanitario nazionale è un bene irrinunciabile che sancisce il diritto inalienabile alla salute per tutti i cittadini: non è tollerabile che la sanità diventi una sorta di mercato in cui le persone vengono trattate come clienti da accalappiare esattamente come pesci all'amo e solo chi ha i soldi si potrà curare».*

## **PENSIONI, NON PIGNORABILI GLI ASSEGNI SINO A MILLE EURO AL MESE** a cura di Valerio Damiani in PensioniOggi

*I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la riforma contenuta nel dl n. 115/2022 che ha elevato il limite di impignorabilità da una volta e mezza a due volte il valore dell'assegno sociale.*

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-impignorabili-gli-assegni-sino-a-mille-euro-al-mese>

Rivisti all'insù i limiti di impignorabilità delle pensioni. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. «minimo vitale» è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale con un minimo di 1.000€. Siccome nel 2023 l'**assegno sociale è pari a 503,27 euro mensili** il limite di impignorabilità per l'anno vigente sale a **1.006,54€**. Lo rende noto l'Inps nella circolare 38/2023, con la quale detta indicazioni alla riforma del dl Aiuti-bis (dl 115/2022 convertito dalla legge 142/2022). Per i procedimenti pendenti, l'Inps sta provvedendo a rimodulare e/o azzerare gli importi accantonati a partire dal rateo di ottobre 2022, con conseguente rimborso al pensionato di quanto trattenuto in più.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 38 del 3.04.2023 (allegato 087)**

## **PENSIONI RIVALUTAZIONE TAGLIATA**

Il 2023 (con un blocco anche per il 2024) vede un taglio dell'indicizzazione degli assegni superiori a 4 volte il trattamento minimo (cioè superiori a 2.100€ lordi al mese).

Saranno rivalutati in misura secca (non più per scaglioni progressivi) tra l'85% ed il 32% del tasso ISTAT previsionale (7,3%).

Quelli inferiori al minimo godono di una rivalutazione straordinaria (ma temporanea) dell'1,5% (6,4% se trattasi di pensionati con almeno 75 anni grazie alla quale l'assegno minimo è di 600€ al mese).

### **VEDI IN**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-minima-nel-2023-sale-a-600-per-gli-ultra75enni>

## **CUMULO PENSIONE/REDDITI DA LAVORO** estratto da Pensioni&Lavoro

<https://www.pensionielavoro.it/site/home/guida-alla-previdenza-obbligatoria/cosa-succede-alla-mia-pensione-se/riprendo-a-lavorare-cumulo-dei-redditi-lavoro-pensione.html>

*Si può pensare di riprendere la propria attività professionale dopo aver raggiunto la pensione? La risposta è sì, ma con limitazioni ed eccezioni in funzione sia del tipo di prestazione sia del reddito maturato: facciamo allora chiarezza sul cumulo della pensione con i redditi da lavoro (autonomo o subordinato)*

Il decreto legge 112/2008 ha in linea di massima sancito la totale cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate. Semplificando a differenza di quanto non accadesse in passato è oggi possibile cumulare la pensione con eventuali redditi da lavoro, senza che l'assegno subisca penalizzazioni o incorrere in sanzioni. Tuttavia sono necessarie

alcune importanti precisazioni; infatti per alcune prestazioni (ad esempio, pensioni e assegni di invalidità o i più recenti pensionamenti anticipati ottenuti mediante Quota 100/Quota 102/Quota 103), persistono ancora dei vincoli.

### **Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o anticipata**

A decorrere dal gennaio 2009, i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipate anche all'interno del sistema contributivo.

### **Cumulo dei redditi da lavoro con l'assegno ordinario di invalidità**

Anche in questo caso persiste la cumulabilità, che è tuttavia soggetta a delle limitazioni di tipo reddituale.

### **Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di inabilità**

Nel caso di pensione di inabilità (prestazione previdenziale riconosciuta solo qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere attività lavorativa) lo svolgimento di lavoro sia autonomo sia dipendente è incompatibile con la percezione della prestazione.

In particolare è tassativa anche la cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a particolari mestieri e professioni che richiedano l'iscrizione ai fini dell'esercizio della professione.

### **Cumulo dei redditi da lavoro con Opzione Donna**

La pensione maturata con opzione donna può essere considerata pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata maturata con il sistema misto o interamente retributivo.

### **Cumulo dei redditi da lavoro con Quota 100, Quota 102 e Quota 103**

con Quota 100 (62 anni di età + 38 anni di contributi), Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) e Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi), è previsto per legge il divieto di cumulo nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, vale a dire - al momento - 67 anni. E' ammesso solo il lavoro occasionale purchè non si superino complessivamente i 5.000 euro lordi l'anno

Alla maturazione dell'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il divieto decade e subentrano le regole normalmente previste a favore della totale cumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione.

### **Cessazione dell'attività lavorativa e supplemento di pensione**

La ripresa dell'attività professionale comporta anche per il pensionato lavoratore il versamento dei relativi contributi alla gestione previdenziale di riferimento. Contributi che non vanno "persi" ma possono al contrario tradursi in un "supplemento di pensione".

Il supplemento può essere richiesto solo trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione (o da un precedente supplemento) o, in alternativa solo per coloro che abbiano già compiuto l'età anagrafica utile alla pensione di vecchiaia, trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Possibilità, quest'ultima, ammessa in un'unica occasione: un eventuale supplemento successivo potrà cioè essere richiesto solo a distanza di 5 anni dal precedente.

## **INPS - NOVITÀ SU ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE**

L'INPS, con la circolare n. 41 del 7 aprile 2023, illustra le nuove condizioni per le diverse situazioni familiari, in particolare per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili.

Fornisce, inoltre, informazioni sulle modalità e i termini di presentazione dell'ISEE, sulla rivalutazione annuale degli importi dell'Assegno unico e delle soglie ISEE.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 41 del 7.04.2023 (allegato 088)**

**LEGGI ANCHE**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/assegno-unico-piu-ricco-dal-1-gennaio-2023>

**CONSENSO INFORMATO, LA PROVA È DIVERSA SE LA LESIONE RIGUARDA IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE O IL DIRITTO ALLA SALUTE** da DoctorNews di Mercoledì 12 aprile 2023 a cura di avv. Ennio Grassini

In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.

**COMUNE DI MILANO - ANZIANI: UNA LINEA TELEFONICA PER FAMILIARI E CAREGIVER**

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30, è attiva una linea per familiari e caregiver sugli interventi di sostegno agli anziani.

Numero gratuito 800 684839.

**Vai al sito**

**INPS - AGEVOLAZIONE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER ALLEGARE I DOCUMENTI DI SPESA** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1346 dell'11 aprile 2023, informa che in relazione al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all'atto della domanda), è prorogato al **30 giugno 2023**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1346 dell' 11.04.2023 (allegato 089)**

## **INPS - NUOVO PORTALE UNICO ISEE**

L'INPS, con il messaggio n. 1345 dell'11 aprile 2023, comunica che all'indirizzo

<https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee>

è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell'ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.

Le semplificazioni legate al rilascio del nuovo Portale renderanno ancora più agevole il rilascio dell'ISEE, privilegiando l'uso della modalità precompilata.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1345 dell' 11.04.2023 (allegato 090)**

## **INPS - DIMISSIONI DEL LAVORATORE NEL PERIODO DI FRUIBILITÀ DEL CONGEDO DI PATERNITÀ. TICKET DI LICENZIAMENTO** da DplMo -

fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, fornisce indicazioni sugli aspetti contributivi alla luce della disposizione che prevede che il lavoratore padre dimissionario, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, del [D.lgs n. 151 del 2001](#)) e/o del congedo di paternità alternativo (articolo 28, del [D.lgs n. 151 del 2001](#)) ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Il messaggio fornisce altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. In particolare, i datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <**TipoCessazione**> "1S", che assume il più ampio significato di "Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.151/2001".

Ai fini del versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite con la [circolare n. 40/2020](#).

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio (11 aprile 2023), i datori di lavoro devono operare con l'invio di flussi regolarizzativi sull'ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 luglio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione "1S" e il codice "M400".

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1356 dell' 12.04.2023 (allegato 091)**

## **BONUS CARBURANTE**

Il bonus carburante aumenta la pensione. Nel 2023, infatti, è esente solo dalle tasse, non anche dai contributi che vanno versati per la quota a carico del dipendente (9,19% in genere) e dell'azienda (30% in media).

Lo stabilisce l'articolo 1 della legge n. 23/2023 di conversione del dl 5/2023 (\*), pubblicata in Gu n. 63/2023, che ripropone l'incentivo dell'anno scorso su buoni benzina e altri analoghi titoli d'acquisto di carburanti (gasolio, Gpl, metano, etc.), ceduti dai datori di lavoro ai dipendenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

(\* ) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore

dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.....

## LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/il-bonus-carburante-aumenta-la-pensione>

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE IBAN ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Dovendo ricevere un rimborso dall'Agenzia delle entrate, mi è stato consigliato di comunicare le coordinate IBAN del mio conto corrente bancario, in modo da rendere più veloce la procedura di incasso. Potreste indicarmi se esiste la possibilità di inviare, e in che modo, una comunicazione senza andare in ufficio? C'è un modello predisposto dall'Agenzia?

### **Risponde Paolo Calderone**

Si conferma che è possibile comunicare all'Agenzia delle entrate le coordinate IBAN del proprio conto corrente senza che sia necessario recarsi in ufficio.

Ci sono due modi per farlo:

1. attraverso un'applicazione informatica, disponibile nella "[area riservata](#)" del sito all'Agenzia, alla quale si accede con le credenziali SPID, la carta d'identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi; effettuato l'accesso, occorre seguire il percorso "*Servizi > Rimborsi > Comunicazione IBAN per accredito su c/c*" e inserire le coordinate del conto
2. compilando il modello presente nella pagina "[Modello e istruzioni accredito rimborsi su conto corrente](#)", che va firmato digitalmente dal titolare del conto corrente e inviato, in allegato a un messaggio PEC, a qualsiasi ufficio dell'Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza). Gli indirizzi PEC dell'Agenzia sono reperibili nella pagina "[Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio](#)".

Se non si possiedono le credenziali di accesso all'area riservata o la PEC, per la consegna del modello bisogna recarsi in ufficio, prendendo un appuntamento. Nella pagina del sito "[Prenota un appuntamento](#)" tutte le informazioni per prenotare.

## **BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO ELEONORA CANTAMESSA 2023**

Anche nel 2023 Cassa Galeno rinnova l'appuntamento con il Premio Eleonora Cantamessa. L'iniziativa, giunta alla decima edizione, sostiene i progetti dei giovani medici con finanziamenti per la ricerca, la formazione e i progetti di volontariato.

In palio 3 borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna finalizzate a sostenere il medico/odontoiatra che vuole partecipare a progetti con un forte impatto sociale e ricadute positive sulle fasce più fragili della popolazione.

**La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2023.**

Tutte le informazioni sono disponibili [a questo link](#).

- [Locandina](#) e [Bando](#)  **CTRL + clic**

## **ATTESTAZIONI INPS DEI VERSAMENTI EFFETTUATI PER RISCATTO, RICONGIUNZIONI ONEROSE E RENDITE VITALIZIE** da PensioniOggi a cura di

Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/riscatto-online-le-attestazioni-fiscali-per-i-versamenti-effettuati-nel-2022>

Disponibili online le attestazioni fiscali per i versamenti effettuati nel 2022 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita vitalizia. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1374/2023 in cui spiega che i cittadini possono recuperarli al seguente percorso, una volta effettuato l'accesso al portale INPS (serve SPID, CNS o CIE): "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Portale dei pagamenti" > "Riscatti Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > sezione "Pagamenti effettuati" > "Stampa attestazione".

Le attestazioni certificano l'importo da portare in deduzione dal reddito Irpef ed il conseguente risparmio fiscale per il contribuente in occasione della dichiarazione dei redditi.

Si rammenta che in caso di discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d'imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1374 dell' 13.04.2023 (allegato 092)**